


22/7/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/106/CU02/C1-C2-C7-C9



**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI
AGRICOLTURA, DI SPORT, DI LAVORO E PER L'ORGANIZZAZIONE DEL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025"**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 2) o.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con le proposte emendative di seguito riportate.

La Conferenza chiede inoltre di avviare una specifica interlocuzione tecnica con il Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alle proposte emendative n. 1 e 4 del documento, con le quali si propongono deroghe ai limiti assunzionali per il rafforzamento dei CPI e per la stabilizzazione del personale della Protezione civile e suoi Uffici territoriali.

Proposte emendative prioritarie:

1. Art. 3 - Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro.

All'art. 3, dopo il comma 12, è inserito il comma seguente:

"12-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché al fine di garantire l'effettivo potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui all'articolo 12, comma 3 e seguenti del DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'art. 1, commi 793 e seg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Relazione illustrativa

L'emendamento estende le deroghe alle capacità assunzionali e ai tetti di spesa per le assunzioni anche alle assunzioni coperte dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire pienamente il turn over del personale trasferito alle Regioni a seguito della riforma del 2015 che, diversamente, se soggetto agli ordinari vincoli, porterebbe non al potenziamento dei CPI ma, in breve tempo, ad un "depotenziamento" dei servizi, a fronte del depauperamento degli organici a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nei prossimi anni. La norma è dunque volta a mantenere (a risorse invariate) l'attuale livello degli organici dei CPI.

2. Art. 3 - Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Nella denominazione dell'art. 3, aggiungere, dopo le parole "Ispettorato nazionale del lavoro", la locuzione "e per il potenziamento dei Centri per l'Impiego".


3. Art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

All'articolo 35, il comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, nonché di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio sanitario, educativo, scolastico, incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il limite del 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle Regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma».

Relazione illustrativa (riferita all'esclusione delle aziende ed enti del SSN dall'ambito applicativo dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del D.lgs. 165/2001)

L'esclusione delle aziende ed enti del SSN dall'ambito applicativo del quarto e quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 nel testo attualmente in vigore si rende necessaria per non aggravare ulteriormente la situazione degli organici del personale sanitario e non sanitario, già cronicamente carente, determinando, al limite l'interruzione di pubblico servizio.

In particolare, il permanere della vigenza, nell'attuale formulazione, delle predette disposizioni avrebbe conseguenze molto negative sull'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-



sanitarie e più in generale sul funzionamento dei servizi di tutte le aziende del SSN, considerati i tempi necessari per l'espletamento di nuove procedure concorsuali e la inevitabile moltiplicazione delle stesse.

Inoltre, tali norme fanno di fatto venir meno la possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri enti prevista dall'articolo 3, comma 61 della L. 350/2003.

4. Art. 24 bis (Disposizioni per la funzionalità della Protezione civile e suoi Uffici territoriali)

“Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 1 comma 701 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le Pubbliche Amministrazioni assegnatarie del suddetto personale assunto possono, anche in deroga al limite delle facoltà assunzionali disponibili di ciascuna amministrazione, procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.”

L'articolo mira a rafforzare la funzionalità della protezione civile sempre più impegnata a dare risposte alle situazioni di emergenza di varia natura – come recentemente avvenuto per l'emergenza da Covid-19 o per il conflitto in Ucraina – e coinvolte altresì nelle attività relative all'attuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo inseriti nel PNRR, attraverso la stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'art. 1 comma 701 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In tal modo, oltre a garantire la valorizzazione delle professionalità acquisite dal predetto personale, risulta evidente la possibilità per la Protezione civile e per le diverse Amministrazioni assegnatarie di dare continuità alle azioni previste dal PNRR con efficienza e stabilità.

5. Art. 28- Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

“Al comma 1 dell'art. 28, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

c) alla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni

all'articolo 1, comma 4-bis, dopo le parole “di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001”, sono inserite le seguenti: o corrispondenti secondo il rispettivo ordinamento.”

Relazione illustrativa

La proposta emendativa permette anche alle Regioni di derogare alla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti in quiescenza, mediante il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti in possesso di specifiche professionalità.



6. Art. 28- Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

“Al comma 1 dell’art. 28, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

c ter) All’articolo 3, comma 5 – ter le parole “Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti “Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 anche in deroga alla garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno”.

Relazione illustrativa

L'emendamento consente di non computare le stabilizzazioni del personale precario della ricostruzione post sisma 2016 nel limite del 50 per cento delle assunzioni riservabili all'interno e dunque anche in deroga alla garanzia di adeguato accesso dall'esterno.

7. Art. 28- Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

“All’art. 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

3. Al decreto-legge 1 giugno 2023 n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 4, comma 1, le parole “e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali”, sono soppresse.

b) Dopo il comma 1, dell’articolo 4, aggiungere il seguente: “1-bis. Per la partecipazione ai concorsi pubblici pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o il domicilio nei territori indicati nell'allegato 1, possono presentare entro il 30 luglio 2023, istanza di partecipazione ai concorsi nel frattempo scaduti e non ancora conclusi. Le pubbliche amministrazioni che ricevono l'istanza li ammettono alla procedura concorsuale, in presenza dei requisiti prescritti dal bando, anche programmando eventuali prove suppletive.”

Relazione illustrativa

L'emendamento, alla lettera a) consente di non sospendere i termini dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni fino al 31 agosto 2023.

Con riferimento alla lettera b), la proposta emendativa garantisce ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o il domicilio nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto-legge 61 del 2023, di presentare entro il 30 luglio 2023, istanza di partecipazione ai concorsi nel frattempo scaduti e non ancora conclusi, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che ricevono l'istanza di ammetterli alle procedure concorsuali, in presenza dei requisiti prescritti dal bando, anche programmando eventuali prove suppletive.



O in subordine

“All’art. 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

3. Al decreto-legge 1 giugno 2023 n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 4, comma 1, le parole “e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali”, sono soppresse.

b) Dopo il comma 1, dell’articolo 4, aggiungere il seguente:

“1-bis. “E’ facoltà delle Pubbliche Amministrazioni sospendere i termini per la presentazione della domanda per la partecipazione ai concorsi pubblici pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data. In caso di sospensione dei termini, i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o il domicilio nei territori indicati nell'allegato 1, possono presentare entro il 30 luglio 2023, istanza di partecipazione ai concorsi nel frattempo scaduti e non ancora conclusi. Le pubbliche amministrazioni che ricevono l’istanza li ammettono alla procedura concorsuale, in presenza dei requisiti prescritti dal bando, anche programmando eventuali prove suppletive.”

Relazione illustrativa

L'emendamento, alla lettera a) consente di non sospendere i termini dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni fino al 31 agosto 2023.

Con riferimento alla lettera b), la proposta emendativa consente alle Pubbliche amministrazioni la facoltà di sospende i termini per la presentazione della domanda di partecipazione e garantisce ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o il domicilio nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto-legge 61 del 2023, di presentare entro il 30 luglio 2023, istanza di partecipazione ai concorsi nel frattempo scaduti e non ancora conclusi, prevedendo l’obbligo per le pubbliche amministrazioni che ricevono l’istanza di ammetterli alle procedure concorsuali, in presenza dei requisiti prescritti dal bando, anche programmando eventuali prove suppletive.

8. Art. 28- Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

“All’art. 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

3. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1, dell’articolo 27, aggiungere il seguente: “1-bis. Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà legislativa, secondo i principi del presente capo, possono articolare la propria dirigenza in due fasce e prevedere per i dirigenti, cui sono conferite funzioni sovraordinate al rimanente personale dirigente, il trattamento economico tabellare previsto dalla contrattazione collettiva per i dirigenti della prima fascia nel ruolo istituito, ai sensi dell'articolo 23, nelle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2.”



b) All'articolo 27, comma 2, le parole "del medesimo comma" sono soppresse sostituite dalle seguenti "dei precedenti commi."

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta a dare la facoltà alle Regioni a statuto ordinario di allineare il trattamento degli apicali in servizio presso le stesse a quello dei dirigenti di I fascia del personale dell'Area Funzioni Centrali migliorando il livello di mobilità del personale dirigente apicale tra le Regioni, a causa del forte differenziale dei livelli retributivi conseguenti il trattamento accessorio applicato da ciascuna amministrazione regionale, anche verso le Amministrazioni centrali dello Stato.


L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

9. Articolo aggiuntivo. Art. 28 - ter Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

"Il comma 1, dell'articolo 1 – bis, il punto 2) della legge 21 giugno 2023, n. 74 è sostituito come segue: "Nei concorsi pubblici, ad esclusione di quelli banditi dalle aziende ed enti del SSN, nonché di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario, educativo, scolastico, incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il limite del 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle Regioni a statuto ordinario, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità o per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. La presente disposizione non si applica altresì alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.""

Relazione illustrativa

L'emendamento consente alle Regioni a statuto ordinario, alle province e agli enti locali la disapplicazione del limite assunzionale del 20 per cento dei posti successivi rispetto all'ultimo rispetto a quelli banditi, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità o per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Il suddetto limite assunzionale non si applica, inoltre, nei concorsi pubblici di quelli banditi dalle aziende ed enti del SSN, nonché di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario, educativo, scolastico incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3 nonché nei concorsi banditi dalle Regioni a statuto speciale e Province autonome.



10. Art. 29 - Misure di contrasto alla peste suina africana

All'art. 29, comma 1, lett. b, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità' eradicative della peste suina africana”;

Relazione Illustrativa:

La gestione faunistica delle specie selvatiche è in capo alla Direzione generali dell'Agricoltura che la esercita attraverso i Corpi di Polizia Provinciale e non al Servizio Sanitario.

Il citato “contenimento” delle specie selvatiche è previsto e contestualizzato dall'articolo 19 della L.N. 157/1992. Tale articolo ha subito recenti modifiche ed ha introdotto il “Piano straordinario di controllo della fauna selvatica” che specifica compiti e ruoli e non include i Servizi Veterinari nella responsabilità della gestione di tali piani.

11. Art. 38 - Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di «Milano-Cortina 2026»


Dopo il comma 1, dell'articolo 38, aggiungere il seguente:

“1 bis. Per lo sviluppo degli interventi e i progetti diretti a rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, anche ai fini di realizzare o riqualificare infrastrutture turistiche ludico – sportive per attuare le politiche di inclusione delle persone con disabilità, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Con uno o più decreti del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi dei beneficiari e dell'entità del finanziamento concesso e sono ripartite le risorse.”

Conseguentemente il Fondo unico nazionale per il turismo in conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è ridotto per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025

Relazione Illustrativa:

Per lo sviluppo degli interventi e i progetti diretti a rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, anche ai fini di realizzare o riqualificare infrastrutture turistiche ludico – sportive per attuare le politiche di inclusione delle persone con disabilità, sono assegnate risorse con riferimento a tutte le aree olimpiche. Il principio di inclusione è al centro del messaggio delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, è prevista anche una nuova disciplina sportiva.



Ulteriori proposte emendative:

12. Articolo aggiuntivo 3-bis - Consolidamento degli organici dei centri per l'impiego di cui al D.L. 4/2019

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire l'effettivo potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui al D.L.4/2019, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'art. 1, commi 793 e seg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n.58. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Relazione illustrativa

L'emendamento estende le deroghe alle capacità assunzionali e ai tetti di spesa per le assunzioni anche alle assunzioni coperte dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire pienamente il turn over del personale trasferito alle Regioni a seguito della riforma del 2015 che, diversamente, se soggetto agli ordinari vincoli, porterebbe non al potenziamento dei CPI ma, in breve tempo, ad un “depotenziamento” dei servizi, a fronte del depauperamento degli organici a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nei prossimi anni. La norma è dunque volta a mantenere (a risorse invariate) l'attuale livello degli organici dei CPI.


13. Art. 28- Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

“Al comma 1 dell'art. 28, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

c quater) All'articolo 3, comma 4, le parole “nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto 2 dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione” sono sostituite dalle seguenti “nel rispetto dell'equilibrio di bilancio di ciascuna Arpa.”

Relazione illustrativa

L'emendamento consente alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di reclutare personale a tempo determinato ai fini della progettazione e della realizzazione delle grandi opere nel rispetto dell'equilibrio di bilancio delle diverse Arpa.



14. Art. 28- Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

“Al comma 1 dell’art. 28, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

c quinquies) All’articolo 3 comma 5 dopo le parole “del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”, sono aggiungete le seguenti parole “Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al presente comma, fino alla loro conclusione.”

Relazione illustrativa

Fermo restando il rispetto del valore soglia di cui all’articolo 33, del DL 34/2019, le amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione di cui al comma 5, dell’articolo 3 del decreto - legge 22 aprile 2023, n. 44, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione. Tale emendamento, inoltre, si inserirebbe con coerenza nell’attuale quadro normativo contrattuale come previsto dall’articolo 60 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021. L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

15. Articolo aggiuntivo Art.28 -bis (Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2-bis del decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21).

“Dopo l’articolo 28, è inserito il seguente:

Dopo il comma 5- ter dell’articolo 3, aggiungere il seguente “5. quater- All’articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), è aggiunto, in fine, il periodo che segue: “Le eventuali spese di personale assunto dalle Regioni a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, eccedenti il limite delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 57, trovano copertura, per la durata della permanenza dell’assegnazione presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al presente comma.”

Relazione illustrativa

L’emendamento relativo all’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, si rende necessario al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2-bis, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, che modificando il comma 3 dell’articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020 hanno introdotto una forma di stabilizzazione straordinaria del personale assunto a tempo determinato anche presso gli enti del cratere sisma 2016. In particolare, con l’emendamento proposto, si stabilisce che le eventuali spese di personale assunto dalle Regioni a tempo indeterminato ai sensi della precitata disposizione, eccedenti il limite delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 3-bis dello stesso



articolo 57, trovano copertura, per la durata della permanenza dell'assegnazione presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziato dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016.

16. Articolo aggiuntivo Art. 28-ter (Assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica dirigenziale)

“Dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

Dopo il comma 6-sexies dell'articolo 3, aggiungere il seguente “7. All'articolo 11 del decreto – legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, al comma 1 dopo le parole “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale” sono inserite le parole “e dirigenziale.

All'articolo 11 del decreto – legge n.36 del 2022, al comma 1 dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le parole “nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. ”


Relazione illustrativa

L'emendamento consente alle Regioni a statuto ordinario di reclutare personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale di reclutare personale con contratto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR, derogando anche per il personale dirigenziale ai limiti di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché, tanto per il personale del comparto che per quello dirigenziale, ai limiti di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

17. Articolo aggiuntivo. Art. 28-quater (Trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione)

“Dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

Dopo il comma 6-sexies dell'articolo 3, aggiungere il seguente “7. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, aggiungere: “2-bis Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per gli enti locali e le regioni, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione, limitatamente alle risorse aggiuntive e per un importo non superiore al 5 per cento a quelle destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal collegio dei revisori.”



Relazione illustrativa

L'emendamento, fermo restando i limiti di spesa previsti dall'articolo 33, del decreto legge 34/2019, prevede che alle risorse aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'articolo 67, comma 1, del CCNL del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, relative al trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevate qualificazione, non si applica il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 per un importo non superiore al 5 per cento delle risorse già stanziare per le stesse finalità. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

18. Articolo aggiuntivo. Art.28-quinquies (sterilizzazione dei costi contrattuali)

“Dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

Dopo il comma 6-sexies dell'articolo 3, aggiungere il seguente “7. All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola “riferita” inserire la seguente: “anche””

Relazione illustrativa

L'articolo 33 del decreto- legge n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali, rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti territoriali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali degli enti territoriali della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

Roma, 12 luglio 2023

